

Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di Fucecchio

Approvato con deliberazione consiliare n.12 del 02.04.2012

Modificato con deliberazione consiliare n. 37 del 02.08.2022



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	. 3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	. 3
Articolo 3 - Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari	. 3
Articolo 4 - Misura dell'imposta	. 4
Articolo 5 - Esenzioni	. 4
Articolo 6 - Versamento dell'imposta	. 4
Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	. 5
Articolo 7 bis – Locazioni brevi	. 5
Articolo 8 – Controllo e accertamento imposta	. 5
Articolo 9 - Sanzioni	. 6
Articolo 10 - Riscossione coattiva	. 6
Articolo 11 - Rimborsi	. 6
Articolo 12 - Contenzioso	. 6
Articolo 12 bis – Funzionario responsabile dell'imposta	. 6
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali	. 6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
- 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, i responsabili del pagamento dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone delle locazioni brevi e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del citato D.Lgs 23/2011, previsti nel bilancio di previsione, previo parere consultivo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria, per la promozione del turismo (organizzazione e sviluppo degli uffici di informazione turistica, organizzazione del prodotto turistico locale, progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali, ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile, trasporti pubblici locali), la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali attinenti. Al fine di un più razionale impiego delle suddette risorse finanziarie, il comune destinerà una quota parte di detti fondi alle attività di promozione del turismo, come descritte nel precedente comma 1, attraverso una gestione associata unitaria con gli altri Comuni, sotto la Direzione del Circondario.
- 2. Dal 1 giugno 2012 è istituita nel Comune di Fucecchio l'Imposta di Soggiorno.
- 3. L'imposta non si applica oltre il 6º pernottamento consecutivo nella medesima struttura ricettiva.
- 4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate nel territorio del comune di Fucecchio, compresi gli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, fino ad un massimo di 8 pernottamenti complessivi nell'anno solare, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo, alloggiano per periodi prolungati di tempo contrattualmente prefissati, purché documentabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni.
- 5. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il momento della partenza dalla struttura ricettiva, qualora non sia già stato effettuato attraverso il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo e l'eventuale rappresentante fiscale.
- 6. Il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite la registrazione del pagamento in fattura/ricevuta indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro fuori campo applicazione IVA".

Articolo 3 - Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

- 1. Soggetto passivo del contributo è chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui alla legge regionale del turismo, nonché negli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Fucecchio.
- 2. Ai sensi dell'art.4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del DL 34/2020, convertito in L.77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

3. I soggetti cui competono gli adempimenti inerenti all'imposta di soggiorno sono previsti dall'art. 4 comma 5, 5bis e 5ter del D.L. 50/2017, convertito nella L. 96/2017 e sono i seguenti: il gestore delle strutture ricettive, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo e l'eventuale rappresentante fiscale.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

- 1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 1 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
- 2. Le misure dell'imposta sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge, previo parere consultivo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria.
- 3. In caso di mancata deliberazione si considera confermata la misura dell'imposta già vigente.

Articolo 5 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i pellegrini, muniti delle credenziali, che percorrono la Via Francigena;
 - c) i malati ed i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore/genitore per paziente;
 - d) gli autisti di pullman turistici e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - e) gli ospiti della P.A. e le Forze di Polizia ed enti equiparati per esigenze di servizio;
 - f) i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
 - g) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze, con sede nei comuni dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa;
 - h) gli ospiti delle strutture ricettive che utilizzano la camera in day use;
 - i) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore.
- 2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

- 1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, o al soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve entro il termine del soggiorno.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Fucecchio dell'imposta di soggiorno dovuta, al giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio (relativamente al trimestre solare precedente), con le seguenti modalità:
 - a) tramite il modello di pagamento Pago PA predisposto da AgID, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 del Codice di Amministrazione Digitale;
 - b) mediante F24;
 - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - d) mediante bollettino postale o bonifico bancario;

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- Il soggetto responsabile del pagamento, come individuato al precedente art. 3, è tenuto ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati sul territorio. Il materiale informativo sarà predisposto dall'Unione Circondario Empolese Valdelsa.
- 2. Il soggetto Responsabile del pagamento documenta la definizione dell'importo mediante la comunicazione entro il 16 del mese successivo al termine del trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
- 3. La comunicazione trimestrale è effettuata sulla base della modulistica, anche telematica, predisposta dal comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica. L'obbligo di comunicazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel periodo di riferimento.
- 4. Il soggetto Responsabile ha l'obbligo di trasmettere per ciascuna struttura gestita la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con il decreto del Ministero delle Finanze del 29 aprile 2022.
- 5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Fucecchio.

Articolo 7 bis - Locazioni brevi

- 1. Ai sensi dell'art. 4 comma 5 ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017, il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei corrispettivi del soggiorno: il gestore dell'immobile locato, il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici.
- 2. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica, nonché a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
- 3. Relativamente alla misura dell'imposta di soggiorno, le locazioni brevi sono assimilate alle strutture ricettive del tipo affittacamere professionali.

Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta

- 1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni, di cui al presente regolamento.
- 2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
- 3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n°. 296, e le disposizioni di cui all'art.1, commi 792 e seguenti, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
- 4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:
 - a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
 - b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

- 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
- 3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da parte del Responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
- 4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs.n.472/1997, in tema di ravvedimento operoso, semprechè la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati gli accessi, le ispezioni, le verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

- 1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione periodica/dichiarazione di cui al precedente art. 7.
- 2. Nel caso in cui i versamenti relativi al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12 bis - Funzionario responsabile dell'imposta

- 1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno é nominato con delibera di Giunta Comunale.
- 2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

- 1. E' compito dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.
- 2. Ai sensi dell'art. 13 comma 15 quater, del D.L. 201/2011, le modifiche del presente regolamento entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art.180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.
- 3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.